



COMUNE DI CALTAGIRONE
Polizia Municipale

ALLEGATO “A”

**CAPITOLATO D’ONERI PER L’AFFIDAMENTO:
“SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA “POST-INCIDENTE” E
REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI SU AREE STRADALI”**

INDICE

1. Oggetto
2. Descrizione delle prestazioni
3. Durata della concessione valore e remunerazione del servizio
4. Luoghi di esecuzione del servizio
5. Procedura di aggiudicazione e indicazione dei relativi punteggi
6. Responsabilità e coperture assicurative
7. Cauzione definitiva
8. Obblighi del concessionario del servizio
9. Obblighi in materia di tutela ambientale
10. Obblighi del concessionario nei confronti del personale addetto
11. Obblighi del concessionario in materia di diritto al lavoro dei disabili
12. Obblighi del concessionario di riservatezza e trattamento dei dati
13. Obblighi della stazione appaltante
14. Controlli e penali
15. Revoca della concessione – Risoluzione e recesso del contratto
16. Tracciabilità dei flussi finanziari
17. Spese contrattuali e registrazione
18. Foro competente
19. Accettazione delle condizioni
20. Norme di rinvio

Art. 1 - OGGETTO

La concessione del servizio ha per oggetto tutte le prestazioni necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale ed il reintegro delle matrici ambientali sulle aree e le strade di proprietà comunale, o comunque rientranti nella competenza gestionale del Comune di Caltagirone interessate da incidenti stradali ed eventuale bonifica della sede stradale, in conformità alle previsioni di cui al Titolo II del Codice della Strada relative ai poteri e compiti degli enti proprietari.

In particolare il servizio consiste nell’attività, esplicita in situazione di emergenza, di pulitura della piattaforma stradale, mediante:

- **aspirazione dei liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli, versati sulla carreggiata;**
- **recupero dei rifiuti solidi relativi all’equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale;**
- **ogni altra attività necessaria a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale.**

Gli interventi di ripristino post incidente e di rimozione dalla sede stradale di sedime, di materiali residui e di elementi che generano condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, l’ambiente o la salute pubblica, devono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare di quella in materia ambientale.

Art. 2 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

La presente concessione ha per oggetto l’affidamento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione e della viabilità post incidente mediante pulitura della piattaforma stradale e delle sue pertinenze, nonché il reintegro delle matrici ambientali eventualmente compromesse sulle aree e le strade di proprietà comunale, o comunque rientranti nella competenza gestionale del Comune di Caltagirone, nelle quali si siano verificati incidenti stradali.



COMUNE DI CALTAGIRONE
Polizia Municipale

In particolare, le prestazioni oggetto del servizio sono:

1. “Centrale Operativa con numero verde e attiva h 24, per n. 365 giorni l’anno”, presidio telefonico a cui la Polizia Municipale di Caltagirone, le Forze dell’Ordine presenti sul territorio ovvero il personale dell’Ente potranno segnalare tutti gli eventi che hanno compromesso la normale transitabilità della rete stradale comunale;
2. *"intervento standard , ossia le attività di ripristino della sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali che comportino l’aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi dispersi in dotazione funzionale dei veicoli, sul sedime stradale;*
3. *“interventi con perdita di carico” , ossia l’attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti stradali che comportino la perdita di carico da parte di veicoli trasportanti coinvolti;*
4. *“interventi senza individuazione del veicolo responsabile”, ossia gli interventi di cui ai punti 2 e 3 da eseguirsi ancorché in assenza dell’individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l’evento e, quindi, della possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative. I costi, pertanto, rimarranno ad esclusivo carico della ditta interveniente;*
5. *“ripristino delle infrastrutture” (segnaletica, guard rails, lampioni, etc.)” attività di ripristino delle infrastrutture, che a seguito del verificarsi di incidenti che comportino l’interessamento con danneggiamento di segnaletica, guard rails, lampioni, etc, l’intervento comporta la possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative.*

Art. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE VALORE E REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO

L'affidamento in concessione avrà la durata di anni tre (3), a decorrere dalla data di affidamento della concessione del servizio mediante sottoscrizione di scrittura privata tra il Comune di Caltagirone e l’operatore economico aggiudicatario della procedura di gara e concessionario del servizio, ovvero dalla data di avvio dell’esecuzione anticipata del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e 302 del D.P.R. n. 207/2010 e successive modificazioni per quanto ancora applicabile. Il concessionario è comunque onerato a garantire la continuità della concessione del servizio affidato fino alla individuazione di un nuovo concessionario dei servizi dopo la scadenza del periodo indicato.

Ai sensi dell’articolo 3, lett. vv) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste “unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio”.

Ai fini della individuazione della soglia del contratto ai sensi dell’artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., quantificazione della cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. nonché per la stipula della scrittura privata, il valore presunto complessivo e indicativo del servizio (art. 36 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), stimato sulla base della sinistrosità negli anni 2015-2016-2017 e dei compensi effettivamente elargiti dalla compagnie assicuratrici al precedente concessionario, è quantificato, per la durata dell’affidamento, in **Euro 19.500,00** al netto dell’IVA.

Il servizio in oggetto non dovrà quindi comportare alcun onere né a carico del Comune di Caltagirone né a carico dei cittadini. I costi relativi al servizio dovranno essere sostenuti dalle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli coinvolti ed a cui può essere ricondotta la responsabilità del sinistro stradale.

In caso di incidenti per i quali sia stato possibile identificare i veicoli coinvolti, l’Ente surrognerà il concessionario del servizio nei diritti allo stesso spettanti verso i conducenti responsabili del sinistro e verso le compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli cui sia addebitata la responsabilità dell’incidente (art. 1201 c.c.).

Il concessionario sarà pertanto legittimato a rivalersi per i costi degli interventi effettuati, direttamente nei confronti delle compagnie assicuratrici dei veicoli. In ogni caso, il concessionario nulla avrà a pretendere dalla Stazione Appaltante qualora non risultasse possibile ottenere in tutto o in parte il pagamento richiesto.

I costi degli interventi conseguenti ad incidenti per i quali non sia risultato possibile identificare i veicoli che li hanno causati e/o privi di copertura assicurativa, non potranno comunque essere



COMUNE DI CALTAGIRONE
Polizia Municipale

addebitati alla Stazione Appaltante e resteranno a carico del concessionario, che non potrà in nessun caso rifiutare, negare o ritardare l'intervento.

L' intervento dovrà essere effettuato solo a seguito di chiamata al numero verde da parte dell' organo di Polizia intervenuto, ad insindacabile giudizio sulla necessità dell' intervento stesso.

Art. 4 – LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Gli interventi di ripristino dovranno essere effettuati su tutte le strade e loro pertinenze di proprietà del Comune di Caltagirone o comunque rientranti nella competenza gestionale del Comune di Caltagirone, interessate da incidenti stradali che necessitano di un'attività di pulitura, di bonifica e/o di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità.

Art. 5 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E INDICAZIONE DEI RELATIVI PUNTEGGI

Il criterio per l'aggiudicazione dell'appalto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, come metodo per l' individuazione del migliore contraente sotto il profilo tecnico e delle relative capacità. Si precisa che, trattandosi di un servizio che non comporta oneri né costi per l' Amministrazione Comunale e che non prevede un importo a base d' asta da sottoporre a ribasso, il punteggio verrà assegnato da una Commissione avendo riguardo alle caratteristiche tecniche del servizio offerto, che le valuterà congiuntamente, secondo la sequenza indicata nella tabella sotto riportata.

A	Organizzazione della struttura messa a disposizione e modalità di gestione operativa del servizio di ripristino	Fattore ponderale Max 40 punti
B	Caratteristiche dei mezzi e dei prodotti utilizzati per l'attività di ripristino post sinistro.	Fattore ponderale Max 30 punti
C	Elementi aggiuntivi e preferenziali	Fattore ponderale Max 30 punti
Totale		Max 100 punti

Con riferimento all'elemento di valutazione di cui alla lettera A (Organizzazione della struttura aziendale e modalità operative del servizio di ripristino) l' Amministrazione individua i seguenti sottoelementi che saranno oggetto di valutazione, assegnando a ciascuno il punteggio massimo a fianco riportato:

Sotto elemento A1	Personale operativo e aziendale impiegato nella gestione del servizio di ripristino (da comprovare mediante documentazione specifica e non mediante autocertificazione)	Max punti 15
Sotto elemento A2	Materiali e strumenti messi a disposizione per garantire la sicurezza degli operatori e della circolazione stradale durante gli interventi di ripristino.	Max punti 15
Sotto elemento A3	Strumentazione tecnologica ed informatica a supporto, per la gestione delle emergenze connesse al verificarsi di incidenti stradali.	Max punti 10

Con riferimento all'elemento di valutazione di cui alla lettera B (Caratteristica dei mezzi e dei prodotti utilizzati per l'attività di ripristino post sinistro.) l' Amministrazione individua i seguenti sottoelementi che saranno oggetto di valutazione, assegnando a ciascuno il punteggio massimo a fianco riportato:



COMUNE DI CALTAGIRONE
Polizia Municipale

Sotto elemento B1	Numero e mezzi utilizzati per interventi rilevanti di ripristino post-incidente (mezzi speciali, bob-cat etc.).	Max punti 20
Sotto elemento B2	Caratteristiche dei prodotti impiegati, con attenzione a particolari prestazioni nel rispetto dell'ambiente e tracciabilità delle operazioni di smaltimento.	Max punti 10

Con riferimento all' elemento di valutazione di cui alla lettera C (Elementi aggiuntivi e preferenziali) e l'Amministrazione individua i seguenti sottoelementi che saranno oggetto di valutazione, assegnando a ciascuno il punteggio massimo a fianco riportato:

Sotto elemento C1	Attività di rimozione dei veicoli in evidente stato di abbandono nel territorio comunale e conferimento a centro di raccolta per la successiva demolizione	Max punti 20
Sotto elemento C2	Presenza di accordi con Associazioni Assicurative	Max punti 10

Il punteggio minimo che la relazione tecnica dovrà raggiungere è di 51 punti, mentre il punteggio massimo è di 100 punti. Le offerte che totalizzano un punteggio inferiore ai 51 punti saranno automaticamente escluse, in quanto non idonee rispetto ai livelli tecnico-qualitativi richiesti. Nessun compenso spetta alle ditte concorrenti, anche se soccombenti, per lo studio e la compilazione delle offerte i cui elaborati non saranno restituiti e resteranno di proprietà dell' Ente.

L' attribuzione dei punteggi ai singoli contenuti dell' offerta tecnica avviene assegnando un coefficiente compreso tra zero e uno, espresso in valori centesimali, a ciascun elemento dell' offerta. Tali coefficienti vengono moltiplicati per i punteggi massimi attribuibili e previsti per ogni parametro. La somma che ne risulta determina il punteggio totale attribuito all' offerta tecnica. Al fine di rendere omogenea l' assegnazione dei punteggi alle diverse offerte per ogni parametro sopra indicato, sono individuati i seguenti giudizi con relativo coefficiente numerico. Gli stessi ed il relativo coefficiente saranno utilizzati dalla Commissione per la valutazione del progetto tecnico:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
Ottimo	1,00
Più che buono.....	0,90
Buono.....	0,80
Più che sufficiente.....	0,70
Sufficiente.....	0,60
Non completamente adeguato.....	0,50
Limitato.....	0,40
Molto limitato.....	0,30
Minimo.....	0,20
Appena valutabile.....	0,10
Non valutabile.....	0,00



COMUNE DI CALTAGIRONE
Polizia Municipale

Le indicazioni fornite nell'offerta tecnico qualitativa integrano il presente capitolato.

L'offerta tecnica dovrà avvenire mediante presentazione di una relazione descrittiva, suddivisa per i punti A, B, C, composta da massimo 30 (trenta) facciate in A4, comprese le schede tecniche. Dalla 30° facciata non verrà ulteriormente analizzata l'offerta.

La stazione appaltante potrà non addivenire all'aggiudicazione in argomento qualora nessuna offerta sia ritenuta idonea senza che ciò possa giustificare eccezioni, proteste o pretese da parte della ditta stessa e potrà aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida purché ritenuta congrua e vantaggiosa.

L'Ente potrà non dar luogo ad alcuna aggiudicazione, ovvero sospendere l'aggiudicazione già avvenuta, per motivi di interesse pubblico che sarà debitamente comunicato alle ditte partecipanti, senza che gli operatori economici offerenti possano vantare richieste per danno emergente o lucro cessante.

Art. 6 – RESPONSABILITA' E COPERTURE ASSICURATIVE

Il concessionario del servizio è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività ad esso connesse e riconducibili, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzati.

Il concessionario del servizio, all'uopo, dichiara espressamente, fin da ora, di sollevare l'Amministrazione appaltante da ogni responsabilità riguardo alla non conforme o non regolare attività di ripristino post incidente; a tal fine dovrà produrre idonea polizza assicurativa, con valore massimale di almeno **cinque milioni di euro**, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente ovvero dei danni arrecati a cose e/o persone nell'esecuzione del servizio.

Art. 7 – CAUZIONE DEFINITIVA

La concessionaria dovrà presentare, prima della sottoscrizione della convenzione attraverso scrittura privata avente ad oggetto l'affidamento del servizio *de quo*, cauzione definitiva secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

La base di calcolo per il valore della cauzione è indicata all'art.3 del presente Capitolato.

Su detta garanzia l'Amministrazione potrà rivalersi per gli oneri derivanti da qualsiasi inadempimento alle prescrizioni di cui alla convenzione.

La garanzia sarà svincolata allo scadere della concessione, previa attestazione da parte del Responsabile del servizio in ordine alla buona esecuzione del servizio.

Art. 8 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO

Il concessionario del servizio è obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione; tale comunicazione dovrà avvenire con celerità e comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza.

L'Ente, alla luce dei rilevanti interessi posti a tutela, appura la sussistenza di una struttura aziendale tale da consentire l'unitaria gestione del servizio di ripristino nel rispetto delle leggi vigenti.

Il concessionario del servizio deve disporre di un presidio nel comune di Caltagirone, attivabile con telefonata ad un numero verde, in servizio 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, con personale specializzato per la gestione delle richieste di intervento post incidente stradale. Il concessionario si impegna a garantire tempi di risposta non superiori a un minuto. Gli interventi del concessionario potranno essere richiesti dagli Organi di polizia, dai Vigili del Fuoco, ovvero dal personale dell'Ente, attraverso comunicazione telefonica al numero verde della Centrale operativa.

Nel caso in cui l'attivazione del servizio avvenga da personale terzo all'Ente, il concessionario dovrà comunicare a mezzo e-mail all'Ente stesso l'avvenuta richiesta di intervento.

I tempi di intervento dovranno essere i più rapidi possibili e, salvo comprovata impossibilità, non dovranno superare:



COMUNE DI CALTAGIRONE
Polizia Municipale

- 30 minuti per i giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 22.00, escluso il sabato;
- 45 minuti per tutti i giorni dalle ore 22.00 alle ore 6.00, sabato e festivi dalle 0.00 alle 24.00.

Il concessionario del servizio è inoltre tenuto al rispetto degli obblighi indicati negli articoli che seguono.

Il concessionario dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l'Ente possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

In tal senso, il concessionario si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, un Tecnico sia come referente nella fase di richiesta di intervento, che come responsabile dell'esecuzione dei lavori di bonifica e della successiva messa in sicurezza della circolazione stradale, costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'Ente per iscritto all'atto della firma del contratto. Il responsabile del servizio provvederà, per conto del concessionario, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali.

Il concessionario è obbligato a garantire gli standard qualitativi richiesti dal presente Capitolato e come precisati nella propria offerta, con espresso riferimento a regolarità e affidabilità dei servizi, comunicazione all'utenza, rispetto dell'ambiente.

Art. 9 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE

L'impresa concessionaria del servizio è obbligata alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di ripristino post incidente, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i..

Il concessionario si impegna inoltre, qualora l'addetto intervenuto sul luogo dell'incidente riscontri danni cagionati alle strutture stradali o inquinamento ambientale per il quale sia necessaria l'attivazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di cui alla Parte IV Titolo V del D.lgs. 152/2006 ad informare tempestivamente la Stazione Appaltante, producendo in seguito apposita relazione descrittiva.

Art. 10 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO NEI CONFRONTI DEL PERSONALE ADDETTO

Il concessionario ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, e di sicurezza previste per i lavoratori dipendenti.

Art.11 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO IN MATERIA DI DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

Il concessionario del servizio ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Art. 12 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

Il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Il concessionario si impegna a fare in modo che nel trattare dati, informazioni, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dal concessionario se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto. I dati in possesso devono essere adeguatamente tutelati.

Il concessionario sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.



COMUNE DI CALTAGIRONE
Polizia Municipale

Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. e del GDPR Privacy n. 2016/679.

La Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del GDPR Privacy n. 2016/679, informa il concessionario che tratterà i dati di cui al presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 13 – OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE

Per garantire il puntuale adempimento di quanto stabilito nella presente concessione di servizi l'Ente si impegna inoltre a:

- emanare specifiche direttive al proprio personale dipendente e a tutti gli Organi di Polizia e Vigili del Fuoco che operano sulla rete stradale di competenza, allo scopo di rendere note le procedure per l'attivazione e l'esecuzione del servizio;
- fornire al concessionario, qualora in possesso, i dati relativi ai responsabili del sinistro;

Art. 14 – CONTROLLI E PENALI

Il concessionario dovrà presentare all'Amministrazione, su semplice richiesta della stessa, documentazione idonea a comprovare le prestazioni svolte, con indicazione della tipologia di attività eseguita, della data di esecuzione e del relativo orario.

Il controllo del servizio nell'immediatezza sul luogo dell'incidente, sarà effettuato dal personale di Polizia intervenuto sul sinistro.

In caso di inadempienza accertata nell'esecuzione del servizio e non adeguatamente giustificata, l'Ente applicherà una penale di Euro 1.000,00 per ciascun intervento non perfettamente eseguito, e avrà facoltà di fare eseguire le prestazioni non adempiute in danno del concessionario, con rivalsa sulla cauzione prestata.

In caso di reiterate inadempienze, l'Ente avrà altresì facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Inoltre, al fine di garantire all'attività svolta la massima trasparenza, il concessionario dovrà assicurare alla Stazione Appaltante, agli Organi di Polizia e alle Compagnie di Assicurazione, la possibilità di consultare i dati posseduti e relativi in particolare a:

- elenco degli interventi richiesti ed eseguiti, suddiviso per:
 - incidenti per i quali sia stato possibile rilevare la targa dei veicoli coinvolti, il cui costo sia stato richiesto, alle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) e relativi importi;
 - incidenti privi di individuazione del responsabile, il cui costo rimarrà a totale carico del concessionario e relativi importi;
- verbalizzazione dei danni alla sede stradale e relative pertinenze;
- documentazione fotografica.

Art. 15 – REVOCA DELLA CONCESSIONE – RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

E' prevista la revoca del contratto di concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

Inoltre, fermo restando quanto previsto dagli artt. 1453 e ss. del codice civile, il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento del concessionario del servizio:

- nel caso in cui il concessionario del servizio, entro un congruo termine assegnatogli dall'Ente mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del servizio;
- nel caso di reiterate inadempienze da parte del concessionario nell'esecuzione degli interventi che abbiano dato luogo ad esecuzione in danno e/o all'applicazione di penali;
- nel caso in cui il concessionario del servizio ceda ad altri soggetti la convenzione.

Nei suddetti casi, la risoluzione si verifica di diritto quando l'Ente dichiara al concessionario del servizio a mezzo di lettera raccomandata A/R, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.



COMUNE DI CALTAGIRONE
Polizia Municipale

In caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario del servizio questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno, e il Comune è liberato da ogni obbligo sui servizi già erogati.

Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino alla scadenza del contratto stesso, per giusta causa.

La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A/R, che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima della data di recesso.

Art. 16 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi di quanto disposto dall' art. 3 comma 8 della Legge 136/2010 l' aggiudicatario del servizio assume l' obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto di affidamento.

Art. 17 – SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE

Le eventuali spese di contratto, accessorie e conseguenti, saranno per intero a carico della ditta concessionaria.

Art. 18 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione od interpretazione del presente capitolato le parti escludono il ricorso all'arbitrato e stabiliscono che il Foro competente è quello di Caltagirone.

Art. 19 – ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI

1. Con il solo fatto della presentazione dell'offerta si intendono accettate, da parte della Ditta concorrente, tutte le condizioni del presente capitolato d'oneri, nessuna esclusa, le quali pertanto devono intendersi ad ogni effetto efficacia a norma dell'art. 1341cc.

2. L'operatore economico concorrente inoltre dichiara di accettare il Protocollo di Legalità "*Carlo Alberto Dalla Chiesa*", (*allegato C – obbligatorio*). Con tale accettazione l'Impresa affidataria espressamente ed in modo solenne s'impegna:

- a comunicare, tramite il RUP quale titolare dell'Ufficio di direzione Lavori, alla Stazione Appaltante lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare;
- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.);
- a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc.. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;

3. La ditta inoltre, in ordine a quanto previsto nel vigente PTPC del Comune di Caltagirone, deve non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e non avere attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Caltagirone nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.



COMUNE DI CALTAGIRONE
Polizia Municipale

Art. 20 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, sono applicabili le disposizioni contenute nel codice civile, nelle leggi vigenti in materia di gare d'appalto, di tutela del personale, di imposte e tasse, di tutela e sicurezza e nel codice della strada.

CALTAGIRONE 04/12/2018

IL DIRIGENTE
Dott. Renzo Giarmanà